



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1113**

**DEL 27 novembre 2019**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Bioing Armando Ferraioli S.r.l. uninominale – Affidamento servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente ai lavori di completamento dell'adeguamento normativo antincendio ai dettami della regola tecnica antincendio DM 19.3.2015 e completamento normativo dell'impianto elettrico DM 37/2007 del P.O. Pausilipon di Napoli – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 345.267,90 – S.A.: A.O. Santobono-Pausilipon.

**PREC 180/19/S**

**Requisiti di capacità tecnico-organizzativa – Indice di complessità delle opere di edilizia ospedaliera – Classificazione diversa nel tempo da parte del legislatore – Obbligo di valutazione del contenuto oggettivo delle prestazioni svolte – Esercizio di discrezionalità tecnica della Stazione appaltante**

In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle risalenti alla l. n. 143/1949, le stazioni appaltanti dovrebbero evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

**Articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 1**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 75952 del 27.9.2019, con la quale la società Bioing Armando Ferraioli Srl uninominale contesta l'esclusione dalla gara in oggetto disposta dalla Stazione appaltante per le motivazioni di seguito riportate:

- a) *«il mandante in qualità di singolo professionista ha compilato l'allegato C invece che l'allegato B;*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

- b) è necessario un chiarimento sulle quote di partecipazione come raggruppamento in quanto sono indicati valori differenti nell'istanza di partecipazione e nella dichiarazione di impegno di costituzione;*
- c) la cauzione provvisoria riporta i riferimenti della sola Mandataria e non anche della Mandante;*
- d) l'imposta di bollo non riporta nella causale il riferimento al CIG e/o alla domanda di partecipazione;*
- e) il requisito di capacità tecnico-organizzativa (art. 83, comma I, lett. c) d.lgs. 50/2016) non viene rispettato relativamente alla categoria I/d in quanto vengono indicati, solamente da parte della Mandataria, lavori rientranti nella categoria I/c quindi con grado di complessità inferiore rispetto a quanto richiesto, contrariamente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara e come chiarito nelle FAQ pubblicate»;*

**CONSIDERATO**, in particolare, che a giudizio dell'istante «per quanto riguarda i punti a), b), c), d), e) è evidente la natura squisitamente formale – e non essenziale – delle irregolarità riscontrate, inidonea di per sé a costituire legittima causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016»;

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 4.11.2019;

**VISTA** la documentazione in atti e le memorie delle parti;

**CONSIDERATO** che dalle memorie difensive della Stazione appaltante emerge che il motivo dell'esclusione è essenzialmente da ricondursi alla motivazione di cui al sopracitato punto e);

**RITENUTO**, pertanto, per ragioni di economia procedurale, che il presente parere è espresso solo con riferimento alla questione relativa al possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 4, lett. b) del Disciplinare di gara (ovvero categoria Edilizia ID opere E.10 con Classe e categoria I/d), atteso che le irregolarità di cui alle lettere a), b), c) e d) sono effettivamente di natura meramente formale e non essenziale, sanabili mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice;

**CONSIDERATO** che le Linee Guida n. 1 (recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"), nel paragrafo dedicato a le "Classi, categorie e tariffe professionali", chiariscono che «In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l.143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016 nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata. Il



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta»;*

**CONSIDERATO** che dall'analisi congiunta della TAVOLA Z-1, recante "Categorie delle opere - Parametro del grado di complessità - Classificazione dei servizi e corrispondenze", allegata al d.m. 16 giugno 2016 ("Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"), dell'art. 14 della legge n. 143/49 ss.mm.ii. e della Tabella n. 1 allegata alla Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 ("Linee Guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") emerge che le opere di edilizia ospedaliera risultano, nel corso del tempo, riconducibili talvolta alla classe e categoria I/c e talvolta a quelle I/d;

**RITENUTO** che la valutazione tanto della rilevanza e della complessità delle opere oggetto del presente affidamento quanto dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dell'operatore economico odierno istante (che nella fattispecie si risolve nel giudizio circa i contenuti tecnici dell'attività professionale dichiarata nel proprio curriculum dall'ing. Ferraioli) non può che spettare alla Stazione appaltante, poiché concerne l'esercizio della discrezionalità tecnica sindacabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti, che tuttavia – nel caso in esame – non sembrano rilevare;

**RILEVATO** che l'Autorità, come più sopra ricordato, indica alle Stazioni appaltanti "di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare", facendo espresso riferimento proprio alle opere di edilizia ospedaliera il cui inquadramento nelle opportune classi e categorie da parte del legislatore, sotto il profilo della valutazione della complessità intrinseca, appare piuttosto oscillante nel corso del tempo, suggerendo infine come criterio interpretativo, «in caso di incertezze nella comparazione», di far «prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta»;

### **Il Consiglio,**

sulla base delle motivazioni sopra esposte, ritiene che la Stazione appaltante, in ossequio al principio essenziale del *favor participationis*, prima della eventuale conferma dell'esclusione, debba procedere ad una più accurata valutazione dei requisiti tecnico-organizzativi dell'istante di cui all'art. 4.b del Disciplinare di gara (opere categoria edilizia E.10 con classe e categoria I/d) in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1, ovvero verificando se il contenuto oggettivo delle prestazioni professionali curriculari dichiarate in fase di presentazione dell'offerta,



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

a prescindere dalla loro formale classificazione, consenta di qualificarle rispondenti al grado di complessità minimo richiesto ai fini della partecipazione alla gara.

Il Presidente f.f.

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 dicembre 2019

Il Segretario Rosetta Greco